

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo postale: V.le dell'Esercito, 186 – 00143 Roma

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
persomil@postacert.difesa.it

All.: 1; ann.: //.

OGGETTO: Iscrizione nei ruoli d'onore istituiti per ciascuna Forza Armata del personale militare in congedo.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)

^^^ ^^ ^^^ ^^

Seguito:

- a. circolare del 10 aprile 1961, n. 194;
- b. circolare n. 30094/117/SFVRC del 27 aprile 1973;
- c. circolare n. 500/7/2 del 22 novembre 1974;
- d. circolare n. 30045/SAS del 7 luglio 1986;
- e. circolare n. 40039/48/5 del 7 luglio 1986;
- f. circolare n. 40039/48/5 del 26 gennaio 1989;
- g. circolare n. 30092/1/91/SAS del 15 aprile 1991.

^^^ ^^ ^^^ ^^

1. PREMESSA

La presente circolare ha lo scopo di riordinare in un unico documento la materia in oggetto, fornendo agli Enti, che detengono la documentazione del personale militare in congedo, le disposizioni applicative finalizzate alla formazione della documentazione necessaria all'iscrizione nel ruolo d'onore del personale avente titolo. Ciò, in particolare, alla luce:

- del riassetto normativo effettuato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni, recante "codice dell'ordinamento militare" (c.o.m.), che ha unificato in un unico testo le precedenti disposizioni dettate distintamente per ciascuna categoria di personale;
- dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti relativamente alla decorrenza dell'iscrizione nel ruolo d'onore che, per il personale già collocato in congedo assoluto per inidoneità fisica, deve coincidere con la data di decorrenza del trattamento economico privilegiato, non con quella del decreto concessivo del trattamento stesso.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In base agli articoli 804, 929, 983 e 995 del c.o.m. (nel quale sono trasfusi gli articoli: 36, 51, 56 e 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113; 29, 31, 55 e 92 della legge 31 luglio 1954, n. 599; 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 17), per ottenere l'iscrizione nel ruolo d'onore, il personale militare deve essere riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare per:

- a) mutilazione o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi a una delle otto categorie previste dalla legge;
- b) mutilazioni o invalidità riportate in incidenti di volo comandato, anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico previsto dalla legge;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

Affinché possa essere iscritto nel ruolo d'onore è necessario, dunque, che il personale militare sia stato posto –o debba essere posto– in congedo assoluto per un'infermità (o per un complesso di infermità) che, oltre a essere dipendente da causa di servizio e ad avere dato luogo a pensione vitalizia/assegno rinnovabile/indennizzo aeronautico/pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie, lo renda, in modo permanente e assoluto, inabile al servizio militare.

Al riguardo, si specifica che –ai fini della decorrenza dell'iscrizione nel ruolo d'onore– verrà presa in considerazione la data di decorrenza del trattamento economico privilegiato.

3. ISCRIZIONE NEL RUOLO D'ONORE DEL PERSONALE GIÀ COLLOCATO IN CONGEDO ASSOLUTO

a. Ai fini dell'iscrizione nel ruolo d'onore degli Ufficiali, dei Sottufficiali, dei Graduati e dei Militari di truppa già collocati in congedo assoluto per inidoneità fisica, è necessario che gli Enti da cui il personale stesso dipende (Centri/Uffici Documentali per il personale dell'Esercito; Dipartimenti di ascrizione e Capitanerie di porto per il personale della Marina Militare; Regioni Aeree per il personale dell'Aeronautica Militare; Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei Carabinieri/Centri Documentali dell'Esercito per il personale dell'Arma dei Carabinieri) trasmettano a questa Direzione Generale la sottoelencata documentazione:

- stato di servizio/foglio matricolare aggiornato;
- verbale della competente Commissione Medico Legale, contenente il giudizio di non idoneità al servizio militare incondizionato e recante indicazione della categoria del congedo di appartenenza (congedo assoluto per permanente inabilità al servizio);
- provvedimento concessivo del trattamento pensionistico privilegiato.

Tale documentazione dovrà essere inviata (tramite l'indirizzo di posta elettronica persomil@postacert.difesa.it o, in alternativa, persomil@persomil.difesa.it) a questa Direzione Generale, II Reparto:

- 4^a Divisione per gli Ufficiali;
- 5^a Divisione per i Sottufficiali;
- 6^a Divisione per i Graduati e i Militari di Truppa.

b. Il procedimento per l'iscrizione nel ruolo d'onore può essere anche attivato su istanza di parte. In tale caso, il militare in congedo dovrà presentare all'Ente, da cui dipende apposita istanza finalizzata alla verifica dei requisiti prescritti dall'art. 804 del c.o.m. in materia di iscrizione nel ruolo d'onore (secondo il modello in **Allegato B** alla presente circolare), recante dichiarazioni sostitutive di certificazione, compilate e sottoscritte secondo le modalità indicate dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti:

- il collocamento in congedo assoluto per infermità dipendente da causa di servizio;
- la titolarità di pensione privilegiata ordinaria a vita, con l'indicazione della relativa categoria.

Successivamente, il predetto Ente:

- acquisirà d'ufficio la documentazione concernente le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dal personale militare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia, provvederà a inoltrare tale istanza, comprensiva della citata documentazione nonché dello stato di servizio/foglio matricolare aggiornato, a questa Direzione Generale, con le modalità sopra indicate.

Il citato Ente invierà, ugualmente, a questa Direzione Generale la documentazione degli amministrati anche nell'ipotesi di carenza dei requisiti previsti per l'iscrizione nel ruolo d'onore, ai fini dell'eventuale emissione del provvedimento di rigetto dell'istanza.

- c. Questa Direzione Generale trasmetterà all'Ente a cui è assegnato il militare il provvedimento finale di iscrizione nel ruolo d'onore, affinché provveda agli ulteriori adempimenti di propria competenza. In particolare, tale Ente dovrà:
- iscrivere a matricola la seguente annotazione: *“Iscritto nel ruolo d'onore della propria Forza Armata a decorrere dal _____, ai sensi dell'art. 804 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con provvedimento del _____, con il proprio grado e anzianità”*;
 - partecipare all'interessato il contenuto del provvedimento, acquisendo agli atti la relata di notifica.

4. ACCERTAMENTI SANITARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DEL CONGEDO

- a. Il personale militare appartenente alle categorie del congedo (ausiliaria, complemento, congedo illimitato, riserva, riserva di complemento), precedentemente riconosciuto “idoneo al servizio nella categoria di appartenenza”, può manifestare, sulla scorta di idonea documentazione sanitaria, rilasciata da un Organo Sanitario pubblico o privato in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, un aggravamento delle infermità che hanno dato origine al trattamento privilegiato di cui alle lettere a), b), e c) dell'articolo 804 del c.o.m.

A tal fine, gli Enti di cui al para 3. dovranno inviare a visita medica il predetto personale presso le competenti Commissioni Mediche Ospedaliere, affinché queste stabiliscano, nell'ambito della loro discrezionalità tecnica, se lo stesso sia, alla luce dei predetti eventuali aggravamenti, ancora parzialmente idoneo al servizio militare incondizionato o da collocare in congedo assoluto per inidoneità fisica, eventualmente già alla data di decorrenza del trattamento privilegiato, riportata nel decreto di pensione privilegiato ordinario definitivo o a una data, eventuale, successiva alla suddetta decorrenza.

Gli Enti indicati al para 3., ai quali è assegnato il personale militare delle categorie del congedo, nel disporre tali accertamenti sanitari, dovranno attenersi ai seguenti criteri:

- se il personale beneficiario del trattamento privilegiato si trova nella posizione di trattenuto, richiamato in servizio o in quella di ausiliaria, gli accertamenti sanitari saranno disposti con decorrenza non anteriore al giorno successivo a quello della data del suo collocamento o ricollocamento in congedo, ovvero a quello del suo collocamento nella riserva, in quanto è da presumere che detto personale, durante il periodo in cui ha prestato servizio o è stato in ausiliaria, abbia conservato l'idoneità fisica ai servizi della categoria di appartenenza;
- se il personale ha conseguito promozioni in una delle categorie del congedo, l'accertamento sanitario dovrà essere riferito a una data successiva a quella di decorrenza della promozione.

In caso di più malattie o infermità riscontrate, di cui solo alcune siano state riconosciute dipendenti da causa di servizio ordinario o di guerra e abbiano dato titolo a trattamento privilegiato, le Commissioni Mediche Ospedaliere dovranno specificare quali siano quelle dipendenti da causa di servizio e se esse, da sole, siano state la causa della permanente inabilità (cosiddetta “preponderanza”).

Ove gli accertamenti sanitari si concludano con un giudizio di permanente inidoneità a qualsiasi servizio militare, questa Direzione Generale disporrà/sanzionerà il collocamento in congedo assoluto per inidoneità fisica, ai sensi dell'articolo 983 del c.o.m., dalla data indicata dalla Commissione Medica Ospedaliera, o, in assenza di alcuna indicazione, dalla data nella quale ha avuto luogo l'accertamento sanitario stesso, purché anteriore a quella del collocamento del personale militare in congedo assoluto per età.

- b. Non dovrà essere disposto, inoltre, alcun accertamento sanitario nei confronti dei Sottufficiali, Graduati e Militari di truppa che, godendo di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e avendo conseguito la nomina a Primo Maresciallo o a Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, prevista dall'articolo 1318 del c.o.m., abbiano avanzato istanza per essere iscritti, con il grado conferito, nei ruoli d'onore della Forza Armata di appartenenza.

5. ABROGAZIONI

Per quanto precede, le circolari citate a seguito a., b., d., f., g. sono abrogate.

Le circolari indicate a seguito c. ed e. sono abrogate limitatamente alla parte attinente all'iscrizione nel ruolo d'onore.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Amm. Div. Pierluigi ROSATI)